

DELIBERAZIONE N. 902 DEL 08/10/2025	
OGGETTO: Presa d'atto del verbale di conciliazione del 08.07.2025 (Conc. p. 1212/2025), conseguente al giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione Lavoro, R.G. n. 42542/2024 promosso dal dott. M.M.M.P. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Provvedimenti consequenziali.	
Esercizi/o e conto 2025 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 42,187,36 - Importo esercizio corrente: € 42,187,36 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2025/ 7 AFF GEN Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali e Legali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Daniele Avari Proposta n° DL-949-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 07/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 06/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: verbale di conciliazione	

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

- Premesso che il dott. M.M.M.P., ex dipendente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, notificava a questo Ente un ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, volto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale per il periodo da marzo 2018 al 31.12.2021 per un importo pari a € 67.515,27 oltre oneri e accessori, nonché al versamento dei contributi omessi per l’intero periodo lavorativo nei confronti dell’I.N.P.S.;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 42542/2024 del Ruolo Generale del Tribunale di Roma, sezione Lavoro;
- che gli I.F.O. si costituivano nel giudizio in parola con il patrocinio dell’avv. Angela Innocente, legale iscritto nell’Albo aziendale, chiedendo che venisse respinto il ricorso proposto dal dott. M.M.M.P. perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che nel corso dell’udienza del 12.05.2025, il Giudice ha proposto alle parti, sentite le rispettive difese, di definire in via conciliativa la vertenza in essere con il versamento a titolo transattivo dalla parte convenuta alla parte ricorrente della somma lorda corrispondente al 50% della differenza tra quanto eventualmente spettante per indennità di posizione e quanto eventualmente spettante per indennità di sostituzione oltre concorso nelle spese legali di parte ricorrente;
- che questi Istituti, nelle more del giudizio hanno ritenuto vantaggioso addivenire ad una definizione transattiva della vicenda *de quo*, senza riconoscimento alcuno al solo fine di evitare l’alea del giudizio e l’ulteriore aggravio di spese che ne sarebbe derivato;
- Tenuto conto che durante l’udienza del giorno 08.07.2025, gli I.F.O. e il dott. M.M.M.P., avendo aderito alla proposta transattiva formulata dal Giudice, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione che si allega al presente provvedimento (Conc.p. 1212/2025);

che con il suddetto verbale gli I.F.O. si sono impegnati ed obbligati a corrispondere al dott. M.M.M.P. l'importo lordo di euro 38.500,00, di cui euro 6.500,00 a titolo di risarcimento danni, nonché la quota parziale delle spese legali sostenute dal dott. M.M.M.P., quantificate in euro 3.687,36, lorde, da distrarsi in favore dell'avv. Mariella Lepore, difensore del ricorrente;

che con la sottoscrizione del richiamato verbale di conciliazione, le parti hanno dato reciprocamente atto di null'altro pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o azione;

- Ritenuto** pertanto, necessario, prendere atto del sopra menzionato accordo di conciliazione tra le parti, allegato al presente provvedimento;
- Ravvisata** quindi, la necessità di procedere con gli adempimenti connessi e conseguenti all'accordo di conciliazione sopra menzionato;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della U.O.C. proponente;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella Sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto del verbale di conciliazione del 08.07.2025 (Conc. p. 1212/2025), allegato al presente provvedimento, conseguente ai fatti riportati nel giudizio proposto dal dott. M.M.M.P. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, iscritto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione Lavoro, R.G. n. 42542/2024 e per l'effetto procedere al pagamento degli importi lordi di Euro 38.500,00 in favore del dott. M.M.M.P e di Euro 3.687,36 in favore dell'avv. Mariella Lepore, legale di parte

ricorrente;

- di far gravare la somma complessiva di Euro 42,187,36 sul fondo 20.20.20.201, anno 2005.

La U.O.C. AA.GG. e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto del verbale di conciliazione del 08.07.2025 (Conc. p. 1212/2025), conseguente al giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione Lavoro, R.G. n. 42542/2024 promosso dal dott. M.M.M.P. contro gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Provvedimenti consequenziali.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

conc. p. 12/12/2025

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO

GIUDICE UNICO DOTT. Cambria

R.G. N. RG 42542/2024 –

VERBALE DI CONCILIAZIONE

TRA

a) il dott. M M M P con gli avv.ti Mirella Lepore e Andrea Manfroni, qui di seguito per brevità denominato Dott. P ed oggi rappresentato per la firma della presente conciliazione dalla procuratrice speciale avv. Mirella Lepore giusta procura depositata negli atti del giudizio.

b) IRCCS – I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI C.F.: 02153140583, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Livio De Angelis, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Angela Innocente, qui di seguito per brevità denominata IFO.

PREMESSO

a) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il Dott. M M M P ha convenuto in giudizio gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) *accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni di Direttore di dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica dell'Istituto San Gallicano degli IFO con riferimento al periodo dal marzo 2018 al 31.12.2021, ovvero diverso periodo accertato in corso di giudizio;* 2) *per l'effetto condannare gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI al pagamento in favore del dott. M M M P della somma di cui all'allegato conteggio: - ovvero con riferimento all'intero periodo dal 9.3.2018 al 31.1.2018 euro 47.916,00 quale retribuzione di posizione. In specifico euro 10.416,67 per il periodo dal 9.3.2018 al 31.12.2018; euro 12.500 per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019; euro 12.500 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020; euro 12.500 per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021. - spettano in aggiunta euro 3.196 quale differenza su indennità di fine servizio per l'intero periodo in esame. In specifico euro 694,44 per il periodo dal 9.3.2018 al 31.12.2018; euro 833,33 per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019; euro 833,33 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020; euro 833,33 per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021. - Ed ancora spettano al ricorrente per l'intero periodo euro*

11.404,17 a titolo di contributi previdenziali a carico dell'Ente. In specifico euro 2.479,17 per il periodo dal 9.3.2018 al 31.12.2018; euro 2.975,00 per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019; euro 2.975,00 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020; euro 2.975,00 per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021. - Il tutto per un totale di euro 62.515,27, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto aumentato di interessi legali e moratori. 3) Accertare e dichiarare per tutti i titoli e le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale per il periodo dal periodo dal marzo 2018 al 31.12.2021 e per l'effetto condannare la società ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI in persona del l.r.p.t. pro tempore, al versamento dei contributi omessi per l'intero periodo lavorativo nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma in persona del Direttore pro tempore con sede legale in 00144 Roma (RM), Via Ciro Il Grande, 21, così come sopra quantificati con annessa e conseguente rivalutazione pensionistica, INPS evocato in giudizio ai soli fini della domanda di condanna del resistente al versamento dei contributi omessi, che vede l'ente previdenziale litisconsorte necessario. In via subordinata: -emettere comunque una sentenza di condanna in via equitativa per le causali di cui sopra ovvero per altre causali anche a titolo di risarcimento del danno. - Condannare la controparte alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite oltre Iva e Cpa nonché spese generali da distrarsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari”.

b) Gli IFO in persona del l.r.p.t. pro tempore, si sono costituiti in giudizio chiedendo: In via principale e nel merito Respingersi il ricorso proposto dal Dott. P perché infondato nei suoi presupposti, di fatto e di diritto. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, riconoscersi al Dott. P esclusivamente la cd. indennità di funzione spettante al facente funzione, nel limite previsto dagli artt. 18 CCNL Dirigenza Medica del 2000 e 22 del CCNL Dirigenza Medica del 2019, ciascuno ratione temporis applicabile per il periodo di vigenza e, pertanto, un'indennità mensile pari a € 535,05 per il periodo di vigenza del CCNL 2000 (art. 18, il quale riferiva di L. 1.036.000) e pari a € 600,00 per il periodo di vigenza del CCNL 2019 (art. 22)”

c) Il Giudice all'esito del confronto tra le parti e letti gli atti, all'udienza del 12 maggio 2025 si determinava ad effettuare la seguente proposta conciliativa: *versamento a titolo transattivo dalla parte convenuta alla parte ricorrente di somma lorda corrispondente al 50 % della differenza tra quanto eventualmente spettante per indennità di posizione e quanto eventualmente spettante per indennità di sostituzione oltre concorso nelle spese legali di parte ricorrente.*

d) All'udienza del 9.06.2025 su richiesta delle parti la causa veniva rinviata all'udienza del 8.07.2025 per il perfezionamento del tentativo della conciliazione.

g) Le parti, conclusivamente in ogni caso, sono addivenute alla determinazione di comporre transattivamente la controversia tra di esse intercorrenda relativamente ad ogni aspetto e pretesa avanzata dal dott. P nei confronti dell'IFO accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice nonché ogni ulteriore eventuale motivo di lite, comunque ricollegabile al pregresso rapporto lavoro e/o a qualsivoglia rapporto negoziale e/o di mero fatto, anche se non dedotto e prospettato;

Tutto ciò premesso, con il presente atto le parti attuano e formalizzano il loro intento conciliativo, precisandone di seguito le relative

CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Gli IFO a titolo transattivo novativo generale di ogni e qualsivoglia domanda e pretesa, senza riconoscimento alcuno al solo fine di evitare l'alea del giudizio, mantenendo ferme le contestazioni indicate nella memoria di costituzione accettando la proposta formulata dal giudice offrono al ricorrente la somma lorda di Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), di cui €. 6.500,00 per risarcimento danni, che verrà versata previa emissione di regolare busta paga a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro la data del 31/10/2025.
3. Il Dott. accetta la somma di cui al punto 2 per le causali indicate e, dunque, espressamente dichiara di rinunciare alle domande ulteriori avanzate nel ricorso.
4. Gli IFO accettano le rinunzie manifestate dal ricorrente al punto 3. e, sempre in via transattiva, si accolla in parte le spese legali per la assistenza, rappresentanza e difesa del medesimo lavoratore quantificate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali, IVA e CPA, e detratta R.A., così per complessivi Euro 3.687,36, che

verranno liquidate direttamente all'avv. Mirella Lepore con bonifico entro e non oltre 31.10.2025 .

5. Per il resto, le spese di lite si intendono compensate tra le parti e i difensori delle stesse sottoscrivono il presente verbale per rinunzia alla solidarietà professionale, anche per i difensori costituiti e non comparsi.

6.. Di detti importi, salvo buon fine del pagamento, viene rilasciata dal dott. P giusta ricezione, ampia quietanza liberatoria,

7. Le parti si danno reciprocamente atto che il mancato incasso delle somme offerte in pagamento da parte sia del Dott. F che dell'avvocato Lepore entro il 31.10.2025 comporterà la nullità dell'accordo raggiunto.

8. Gli importi di cui al paragrafo che precede verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario di € 28.873,12 intestato al dott. M. M. M.

P (o della somma diversa maggiore o minore che sarà calcolata nella busta paga da emettere sulla base dell'importo lordo di € 38.500,00) alle seguenti coordinate bancarie: ed a mezzo bonifico

bancario, (detratta la ritenuta d'acconto di € 690,00 che sarà pagata nei modi e nei tempi di legge) di € 3.687,36 in favore dell'avvocato Mirella Lepore alle seguenti coordinate bancarie come da bozza parcella intestata ad IRRCS – I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ed inviata via mail all'avvocato Angela Innocente

9. Il ricorrente accetta l'offerta di cui ai punti 2) e 3) che precedono, per i titoli e con le modalità suindicati, ed accettando, salvo buon fine del concordato pagamento, al contempo rinuncia nei confronti dell'IFO agli atti, ai diritti, alle azioni, alle pretese, alle ragioni tutte di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio recante il n. **42542/2024** r.g. pendente innanzi all'intestato Tribunale, nonché ad ogni ulteriore diritto, domanda, azione, pretesa e ragione, dedotta e/o deducibile ed anche se non azionata, comunque relativa e/o connessa od anche solo occasionata dai rapporti in ogni tempo e ad ogni titolo intercorsi, alla loro risoluzione; dichiarando di non avere più nulla a pretendere dagli IFO per qualsivoglia titolo, ragione e causale.

10. Conseguentemente, il dott. P dichiara di non avere nulla a pretendere e comunque di rinunciare nei confronti di IFO (e dei suoi successori e danti causa

nonché dei relativi amministratori, dirigenti, procuratori, rappresentanti e dipendenti nonché di ogni altra società controllante, controllata ed affiliata e dei relativi amministratori, dirigenti, rappresentanti e dipendenti) a qualsiasi diritto e/o pretesa, presente o futura, da cui possano conseguire azioni giudiziali o da cui possano derivare costi o danni o richieste di rimborso o pagamento, anche in relazione ad altri titoli che possano essere connessi o relativi all'intero intercorso rapporto di lavoro con IFO e sua cessazione, ed a qualunque altro rapporto che, a qualsivoglia titolo, sia intercorso con IFO, inclusi qualsiasi diritto e/o pretesa che possa trovare origine e/o fondamento in titoli legali e/o contrattuali e/o di risarcimento danni, indennità sostitutiva di ferie e festività sopprese non godute, indennità di mancato preavviso, indennità di vacanza contrattuale, indennità di malattia, edr, permessi retribuiti, mensilità aggiuntive, superminimo, differenze retributive per livello e mansioni, trattamento di trasferta e di trasferimento, rimborsi spese, fringe benefits o corrispondente valore economico, buoni pasto, indennità corrisposte in qualunque forma e con qualunque denominazione in relazione al lavoro prestato all'estero, o in Italia contribuzione previdenziale ex art. 2116 c.c. e/o integrativa, interessi e rivalutazione sulle somme relative alle voci anzidette, ricalcolo delle voci anzidette sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di previdenza anche complementare e su tutti gli istituti indiretti e differiti, risarcimento del danno professionale, all'immagine, patrimoniale, biologico, morale, da perdita di chance, da mobbing, da superlavoro, previdenziale e, comunque, ogni risarcimento ex artt. 2043, 2087, 2103 e 2116 c.c. per danni ad oggi noti;

11. Il dott. P si impegna a non divulgare, a non comunicare a qualsiasi persona fisica e/o giuridica (inclusi rappresentanti della stampa, della televisione, della radio o di altri mezzi di informazione), il contenuto del presente accordo e a non causare né agevolare (per effetto della mancata osservanza da parte sua della dovuta attenzione e diligenza) qualsiasi rivelazione non autorizzata ed a non fare uso di qualsivoglia notizia od informazione riservata comunque relativa all'attività della IFO delle quali sia venuto a conoscenza nel corso od anche solo in occasione del rapporto di lavoro o rispetto alle quali la Società sia tenuta a rispettare un obbligo di

riservatezza nei confronti di terzi nonché di impegnarsi a non porre in essere comportamenti pregiudizievoli per la Società.

12. La IFO a mezzo del procuratore speciale, prende atto delle dichiarazioni e delle rinunce esperite dal ricorrente ed accetta le stesse, dichiarando a sua volta di non aver più nulla a pretendere da quest'ultimo per alcun titolo o causale relativa all'intercorso rapporto di lavoro.

9. Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, eccezion fatta per quanto disposto nell'art. 4 e i difensori delle stesse sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà professionale, anche per i difensori costituiti e non comparsi.

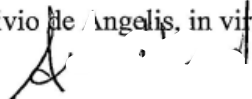
10. Le parti assumono espresso impegno alla riservatezza circa il presente accordo; con relativo espresso divieto di divulgarne a terzi, con nessuna modalità e per alcun motivo, i relativi termini, contenuti e presupposti.

Avv. Mirella Lepore n.q. di procuratrice speciale del dott. M M

M P



Avv. Angela Innocente, per IRCCS IFO in persona del legale rappresentante Dott. Livio de Angelis, in virtù di procura in atti,

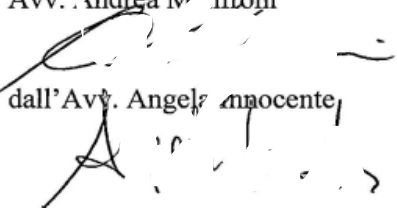


Per rinuncia alla solidarietà:

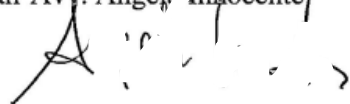
Avv. Mirella Lepore



Avv. Andrea Maffroni



dall'Avv. Angela Innocente,



Il Giudice
Il Presidente
Ermanno CAMBRIA